



Porto di Ancona

Ordinanza n. 14 del 04/02/2026

OGGETTO Ingiunzione di sgombero n. 1 del 02/02/2026

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio di questo Ente, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n.134/2025 del 30/10/2025;
- VISTI** gli artt. 30 e 54 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 8, comma 3, lett. h) della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii;
- VISTO** l'art. 2 R.D. 639/1910 sì come applicabile alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'art. 13 comma 2 bis L. 84/94 ss.mm.ii.;



VISTA

licenza n.17/2010 rep.650 del 21/05/2010, rilasciata da questa Autorità a favore della Ditta individuale Abbate Lucilla C.F./P.I. BBTLL54H55D810N, relativa ad un tratto di suolo demaniale marittimo, sito presso il Comune di Falconara, di mq 1.771,45 su cui insiste uno stabilimento balneare composto da n°39 cabine balneari per totali mq 85,89, blocco bar-ristorante di totali mq 99,45, n°2 ripostigli per totali mq 38,45, stanza bagnino di mq 18,25, zona d'ombra per totali mq. 69,54, n.3 wc per totali mq 11,30, camminamenti asserviti alle cabine per totali mq 130,29, area sport bimbi di mq 130,29, area gioco bocce di mq 65,00, area scoperta di mq 263,90, un'area posa sdraio ombrelloni di mq 859,35 e uno specchio acqueo di mq 50,00 per un periodo di cinque mesi dal 1/05 al 30/09

CONSIDERATO

che la licenza, pur potendo beneficiare della estensione della durata fino al 31/12/2025 ai sensi dell'art. 3 L.118/2022 e dell'Ordinanza n. 11/2025 , non è stata prorogata a causa della mancata produzione degli adempimenti all'uopo richiesti, oltre che a causa delle irregolarità fiscali emerse e non sanate a carico del concessionario;

VISTA

la richiesta di pagamento della determina n.25/0157/AN del 18/08/2025 relativo all'importo di € 3.204,53 quale canone anno 2025, trasmesso con nota prot. 16571 del 18/08/2025;

VISTA

la richiesta di pagamento della determina n.25/0259/AN del 13/10/2025 relativo all'importo di € 241,44 quale conguaglio canone anno 2025, trasmesso con nota prot. 20328 del 13/10/2025;

VISTA

l'istanza assunta al prot. 4408 del 12/03/2025, con cui la Ditta Abbate Lucilla ha formalizzato domanda di autorizzazione al subingresso ex art. 46 Cod. Nav. in favore della ditta individuale Caldarella Cristoforo P.I. 03002020422 – C.F. CLDCST51M15L583L, la cui istruttoria è stata avviata da questo Ente con nota prot. 5211/2025.

VISTE

le note prot E-7226 del 16/04/2025 e prot E-8498 del 07/05/2025 di richiesta di regolarizzazione della situazione contributiva e fiscale irregolare sospendendo il relativo procedimento, mai riscontrate;

CONSIDERATA

la mancata presentazione di idonea cauzione di € 7.000,00 a copertura del mancato pagamento dei canoni demaniali di cui sopra;

CONSIDERATO

il mancato pagamento del canone 2025 e relativo conguaglio entro i termini stabiliti;

PRESO ATTO

che la ditta ha cessato l'attività senza prima ottenere l'obbligatoria autorizzazione ai sensi dell'art. 46 cod. nav. e art. 30 Reg. Cod. Nav. con conseguente perdita dei requisiti minimi di idoneità professionale e capacità tecnica per mantenere lo status di concessionario;

VISTA

la comunicazione di avvio del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i. e contestuale avvio procedimento di sgombero con nota prot U-20871 del



21.10.25 assegnando il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento/notifica per formulare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni;

- CONSIDERATO** che entro il termine conferito non sono pervenute dalla ditta Abbate Lucilla osservazioni o deduzioni rispetto al preavviso di rigetto e all'avvio del procedimento di sgombero;
- VISTA** l'Ingiunzione di pagamento n. 1/2026 del 02/02/2026 per un totale complessivo di € 3.531,55 (canoni e relativo conteggio interessi di mora maturati ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento di Amministrazione Demanio alla data del 30/01/2025);
- VISTA** la delibera del comitato di gestione n.5 del 29/01/2026 recante parere favorevole in ordine al rigetto definitivo dell'istanza di subingresso e all'emissione della relativa ingiunzione di sgombero ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav. con termine assegnato di giorni 60 (sessanta);
- VISTO** il decreto presidenziale n. 51 del 04/02/2026 recante definitivo rigetto della domanda di subingresso ai sensi dell'art. 46 cod. nav. notificato in via amministrativa in data 04/02/2026
- CONSIDERATO** che l'area, anche atteso il lungo tempo trascorso e visti i solleciti più volte inoltrati, deve essere restituita a questa Autorità libera e sgombra;
- VISTI** gli atti d'ufficio

ORDINA

Alla Ditta individuale Abbate Lucilla C.F. BBTLLL54H55D810N, corrente in Falconara M.ma in Via Antistante Stazione Ferroviaria, in persona della titolare Abbate Lucilla (C.F. BBTLLL54H55D810N) nata a Frosinone (FR) il 15/06/1954 e residente ad Ancona Frazione Paterno 145/c (cap 60131), di ricondurre in pristino stato e di restituire l'area demaniale marittima oggetto di concessione demaniale licenza n.17/2010 rep.650 del 21/05/2010, prorogata ex lege ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118 fino al 31/12/2024 e avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo, sito presso il Comune di Falconara, di mq 1.771,45 su cui insiste uno stabilimento balneare composto da n°39 cabine balneari per totali mq 85,89, blocco bar-ristorante di totali mq 99,45, n°2 ripostigli per totali mq 38,45, stanza bagnino di mq 18,25, zona d'ombra per totali mq. 69,54, n.3 wc per totali mq 11,30, camminamenti asserviti alle cabine per totali mq 130,29, area sport bimbi di mq 130,29, area gioco bocce di mq 65,00, area scoperta di mq 263,90, un'area posa sdraio ombrelloni di mq 859,35 e uno specchio acqueo di mq 50,00 per un periodo di cinque mesi dal 1/05 al 30/09 – nonché di provvedere alla restituzione formale a questa Autorità entro **gg. 60 (sessanta)** dalla data di notifica in via amministrativa del presente provvedimento all'indirizzo: Via Antistante Stazione Ferroviaria o Frazione Paterno 145/c (cap 60131), nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata abbatelucilla@legalmail.it



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

DIFFIDA

La Ditta individuale Abbate Lucilla C.F. BBTLLL54H55D810N, corrente in Falconara M.ma in Via Antistante Stazione Ferroviaria, in persona della titolare Abbate Lucilla (C.F. BBTLLL54H55D810N) nata a Frosinone (FR) il 15/06/1954 e residente ad Ancona Frazione Paterno 145/c (cap 60131), ad adempiere nei termini sopraindicati all'inguzione recata nel presente provvedimento, previa comunicazione scritta a questa Autorità di Sistema Portuale, con l' avvertenza che, in difetto, si applicheranno le sanzioni previste dell'art. 1164 Cod. Nav. (così come modificato dall'art. 10 comma 3 D.lgs. 30.12.1999 n.507), previo deferimento alla competente Autorità;

RENDE NOTO

che la Ditta individuale Abbate Lucilla C.F. BBTLLL54H55D810N, corrente in Falconara M.ma in Via Antistante Stazione Ferroviaria, in persona della titolare Abbate Lucilla (C.F. BBTLLL54H55D810N) nata a Frosinone (FR) il 15/06/1954 e residente ad Ancona Frazione Paterno 145/c (cap 60131), sarà tenuta al pagamento degli indennizzi risarcitorii, anche in forma coattiva, da corrispondere all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrele, comprensivi di successive occorrende sino all'avvenuto sgombero ed alla perfezionata restituzione dell'area demaniale marittima oggetto della occupazione perpetrata;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche entro il termine di 60 (sessanta) giorni ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal ricevimento del presente atto.

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino